



Martedì 06/07/2021

Al via le istanze per il contributo a fondo perduto "alternativo" - contributo "Sostegni-bis attività stagionali"

A cura di: Meli e Associati

Con il provvedimento del 2 luglio 2021, il direttore dell'Agenzia Entrate ha definito le regole operative e i termini di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita IVA che svolgono in Italia attività d'impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l'erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 5 a 15, del DI n. 73/2021, il «Sostegni-bis».

Il contributo a fondo perduto «Sostegni-bis» attività stagionali è alternativo al contributo «Sostegni-bis» automatico, per il quale è prevista l'erogazione automatica in base alle risultanze del primo «Sostegni».

Per verificare l'eventuale convenienza del contributo «attività stagionali» rispetto a quello automatico, è necessario procede innanzitutto al raffronto tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l'analogia media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per avere accesso al contributo, la differenza tra le due medie mensili deve essere di almeno il 30%.

Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l'ottenimento o meno del precedente contributo «Sostegni» e la fascia di ricavi dell'anno 2019.

I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo «Sostegni» potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza e il contributo «Sostegni-bis» automatico percepito.

I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo «Sostegni» potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali contribuenti verrà erogato l'intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza.

Diversamente dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede la possibilità di accedere direttamente al nuovo contributo per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.

Altra differenza rispetto ai precedenti contributi è che la norma istitutiva non prevede un importo di contributo minimo. L'importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.

Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell'importo spettante: l'accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta



compensabile sul modello F24.

A differenza di quanto accade per il contributo automatico, per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto â€œSostegni-bisÂ attivitÃ stagionaliâ€• Ã“ necessario presentare unâ€™istanza in modalitÃ elettronica nel periodo compresoÂ tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021. Con il provvedimento del 2 luglio sono stati quindi approvati anche ilÂ modelloÂ dellâ€™istanza e le relativeÂ istruzioni di compilazione, nonchÃ© leÂ specifiche tecniche.

Lâ€™istanza, oltre ad una parte analoga a quella del contributo â€œSostegniâ€• prevede ulteriori sezioni dedicate allâ€™indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. Lâ€™indennizzo puÃ² essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni â€œ3.1 â€“ Aiuti di importoÂ limitatoâ€• e â€œ3.12 â€“ Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non copertiâ€• del cosiddetto â€œTemporary Frameworkâ€• (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863Â finalÃ“ «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâ€™economia nellâ€™attuale emergenza del COVID-19â», e successive modificazioni).

A tal fine il contribuente dovrÃ indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, lâ€™elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente e i codici fiscali dei soggetti che appartengono allâ€™impresa unica. Se lâ€™istanza Ã“ presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante dovrÃ preventivamente consegnare allâ€™intermediario lâ€™istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento dâ€™identitÃ .

Nel caso in cui con la richiesta del cfp â€œSostegni-bisÂ attivitÃ stagionaliâ€• si verificasse il superamento dellâ€™importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nellâ€™istanza dovrÃ essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

La sezione degli aiuti di Stato Ã“ complessa e richiede di essere compilata con estrema precisione.

In considerazione dei tempi molto ristretti, anche alla luce delle prossime ferie estive, invitiamo tutti gli interessati a procedere al piÃ¹ presto al confronto delle media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1Â° aprile 2019 â€“ 31 marzo 2020 con lâ€™analogia media mensile del periodo 1Â° aprile 2020 â€“ 31 marzo 2021. Soltanto se la differenza tra le due medie mensili risultasse di almeno il 30% converrÃ procedere al calcolo ed alla compilazione dellâ€™istanza.